

BILANCI DI LIQUIDAZIONE

Carlo Regis

Normativa e fonti

- **Art. 2490 c.c.: bilanci in fase di liquidazione**
- **Art. 2492 c.c.: bilancio finale di liquidazione**
- **Art. 2493 c.c.: approvazione tacita del bilancio (finale di liquidazione)**

Art. 2490 c.c.

Primo comma:

«I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti».

Art. 2490 c.c.

Il bilancio di liquidazione:

- **È redatto dai liquidatori;**
- **È presentato alle scadenze previste per il bilancio di esercizio**
 - **È sottoposto all'approvazione dell'assemblea (o dei soci, se lo statuto prevede la consultazione scritta)**
 - **Deve rispettare, se compatibili, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti (principi e struttura dei bilanci ordinari)**

Art. 2490 c.c.

Secondo e terzo comma:

«Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.

Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.»

Art. 2490 c.c.

**Relazione dei liquidatori:
andamento, prospettive e criteri adottati
per realizzare la liquidazione.**

**Nota integrativa:
indicare e motivare i criteri di valutazione
adottati.**

Art. 2490 c.c.

Quarto comma:

«Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.»

Art. 2490 c.c.

«Nel primo bilancio successivo alla loro nomina ...».

In fase di liquidazione, esistono 3 bilanci:

- Bilancio iniziale**
- Bilancio annuale**
- Bilancio finale**

Art. 2490 c.c.

Il primo bilancio di liquidazione:

- **Deve indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato dagli amministratori**
 - **Deve indicare le ragioni e le conseguenze di tali variazioni**
- **Deve contenere, in allegato ...**

Art. 2490 c.c.

Allegati al primo bilancio di liquidazione:

- Situazione dei conti alla data di scioglimento predisposta dagli amministratori**
- Rendiconto della gestione degli amministratori relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato (bilancio infrannuale)**
- Con le eventuali osservazioni dei liquidatori**
- Verbale di consegna dei libri sociali**

CCIAA

Le società in liquidazione non devono depositare il bilancio iniziale di liquidazione, obbligatorio solo ai fini fiscali, mentre devono depositare il bilancio annuale ex art. 2490c.c..

Nel primo bilancio successivo alla nomina dei liquidatori, in CCIAA va allegata copia della documentazione prevista dall'art. 2487bis terzo comma e cioè:

CCIAA

- **una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento (la data di riferimento è quella di iscrizione nel registro imprese);**
- **un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato (es: con data effetto scioglimento 20/10/2015 il rendiconto dovrebbe essere dal 01/01/2015 al 20/10/2015);**
- **il verbale di consegna dei libri sociali e dei documenti da parte degli amministratori;**
 - **eventuali osservazioni da parte dei liquidatori.**

Art. 2490 c.c.

Quinto comma:

«Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.»

Art. 2490 c.c.

**È possibile la continuazione dell'attività di
impresa**

**In tal caso, il bilancio deve evidenziare
separatamente le relative voci (quasi un
«doppio bilancio»: in attività/in
liquidazione)**

**La relazione deve indicare le ragioni e le
prospettive della continuazione**

**La nota integrativa deve indicare e
motivare i criteri di valutazione adottati**

Art. 2490 c.c.

Sesto comma:

«Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.»

Art. 2495 c.c.

Dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti:

- nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;**
- nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi**

Art. 2492 c.c.

Primo comma:

«Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.»

**BILANCIO FINALE
PIANO DI RIPARTO**

Art. 2492 c.c.

Secondo comma:

«Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.»

DEPOSITO CCIAA

Art. 2492 c.c.

Terzo comma:

«Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.»

TERMINE PER RECLAMO

Art. 2492 c.c.

Quarto comma:

«I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.»

Art. 2493 c.c.

APPROVAZIONE TACITA

«Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.»

AMMINISTRATORI	LIQUIDATORI	LIQUIDATORI
Bilancio di esercizio al 31/12/2010 (12 mesi) In liquidazione dal 30/9/2011 Rendiconto/bilancio infrannuale (periodo 1/1-30/9/2011) e passaggio di consegne ai liquidatori	Primo bilancio successivo alla nomina (1/1- 31/12/2011) Indica variazione criteri di valutazione e allega documentazione fornita dagli amministratori Bilancio annuale di liquidazione (1/1-31/12 anni dal 2012 al 2016)	Bilancio finale di liquidazione al 30/6/2017 (periodo 1/1/2017- 30/6/2017)

**Grazie per
l'attenzione**

Carlo Regis